

Procedure competitive per la vendita dell'azienda e cessazione della garanzia prestata dal terzo

Tribunale di Alessandria, 12 novembre 2015. Presidente Caterina Santinello. Relatore Enrica Bertolotto.

Concordato con riserva - Conciliazione con l'agenzia delle entrate - Autorizzazione del tribunale - Necessità

Durante il periodo di concordato con riserva, può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 161, comma 7, legge fall., la stipula di una conciliazione con l'agenzia delle entrate del contenzioso tributario pendente, qualora la soluzione appaia conveniente per i creditori allo scopo di evitare una potenziale più gravosa passività che deriverebbe dalla soccombenza.

Concordato preventivo - Garanzia di adempimento del concordato prestata da un terzo - Cessione di azienda a soggetto determinato - Procedura competitiva - Aggiudicazione dell'azienda ad altro soggetto - Restituzione della fideiussione

Qualora l'adempimento del piano concordatario sia garantito da fideiussione prestata da un terzo, è possibile prevedere la restituzione della fideiussione nell'ipotesi in cui, all'esito delle procedure competitive disposte dal tribunale, l'azienda venga acquistata da soggetto diverso da quello indicato nel piano.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Nel proc. 6/15 C.P.

DECRETO

Il Tribunale,
vista l'istanza ex art. 161, comma VII, L.F. o, in subordine, ex art. 182 quinquies, comma IV, L.F. depositata dalla società Be. Gi. & Fratello s.p.a. in data 6.11.2015;
visto il parere depositato dai Commissari Giudiziali in data 11.11.2015;
esaminata la documentazione allegata;
rilevato che la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata a formalizzare l'ipotesi di conciliazione con l'Agenzia delle Entrate nei termini indicati e descritti nell'istanza stessa e provvedere quindi, anche per il tramite delle risorse messe a disposizione da Ha., all'effettuazione dei relativi pagamenti;
rilevato più in particolare che la prospettata ipotesi di conciliazione con l'Agenzia dell'Entrate del contenzioso tributario pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 546/1992 prevede il pagamento da parte della ricorrente della somma complessiva di € 8.496.997,00- corrispondente sostanzialmente ai maggiori importi di imposta IVA, IRES e IRAP relativi all'anno 2008 accertati con l'avviso di accertamento notificato il 24.7.2013, alle relative

sanzioni ridotte al 40% rispetto a quelle definitivamente dovute e agli interessi maturati alla data dell'8.6.2015-, a fronte di una potenziale passività contestata di circa € 16.000.000,00 e l'annullamento dell'atto di irrogazione della sanzione amministrativa di € 660.000,00 per l'omesso versamento della liquidazione periodica IVA relativa al mese di maggio 2008, con esclusione invece dell'aggio dovuto all'Agente della Riscossione, E.lia Nord s.p.a., ammontante a circa € 1.300.000,00;

rilevato inoltre che è prevista la rateazione del pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali, salvo diversa determinazione da parte dell'ADE, con gli interessi al tasso legale dalla seconda rata e la cui prima rata pari a circa € 800.000,00 , necessaria per il perfezionamento della conciliazione, deve essere versata entro 20 giorni dalla stipula dell'accordo;

considerato che Ha. E. s.r.l. ha dato la propria disponibilità a versare la prima rata all'ADE, con imputazione del relativo importo in acconto a quello che Ha. metterà a disposizione della procedura per il pagamento dei debiti concordatari (pari a € 15.000.000,00 e/o a € 18.000.000,00 nel caso di acquisto dello stabilimento industriale di proprietà della ricorrente), con conseguente detrazione dall'importo della fideiussione che verrà rilasciata contestualmente al deposito del piano a garanzia delle obbligazioni assunte e diritto alla restituzione nel caso in cui, all'esito delle procedure competitive disposte dal Tribunale, l'azienda venisse acquistata da altro soggetto (cfr. doc. 18);

considerato inoltre che Ha. ha altresì dichiarato di riconoscere, in caso di esito negativo della procedura concordataria e dichiarazione di fallimento della società ricorrente, che il credito vantato verso la procedura da insinuare al passivo avrà natura privilegiata di pari grado a quello dei crediti vantati dall'Erario nei confronti di Be. (cfr. allegato 18);

ritenuto che la stipula della richiesta conciliazione debba essere qualificata come atto di straordinaria amministrazione, presentando sostanzialmente natura di transazione soggetta quindi ad autorizzazione giudiziale ex artt 161, comma VII e 167 L.F.;

ritenuta l'urgenza di provvedere nell'imminenza dell'udienza, non ulteriormente rinviabile, fissata dalla Commissione Tributaria per la trattazione del procedimento e costituendo l'intervenuto accordo con l'Ade condizione sospensiva dell'efficacia del contratto d'affitto d'azienda stipulato dalla ricorrente con Ha. il 5.5.2015 e posto a base del piano concordatario così come anticipato e descritto nel ricorso introduttivo e nelle memorie esplicative successivamente depositate dalla ricorrente;

ritenuto viceversa non pertinente nella fattispecie il richiamo alla norma dell'art. 182 quinquies, comma IV, L.f. non venendo in considerazione nella fattispecie il pagamento di "debiti anteriori per prestazioni di beni o servizi" , tale infatti non potendo pacificamente essere qualificato il debito erariale;

considerato che il pagamento della somma in oggetto, pur se ingente, appare comunque vantaggioso per i creditori dal momento che l'ipotesi di esito totalmente favorevole per Be. del contenzioso tributario appare altamente improbabile sembrando al collegio condivisibili sul punto le osservazioni contenute nella relazione del dott. Ci. (allegato 6) là ove ha sottolineato come, tenuto conto di quanto accertato e contestato nell'avviso di accertamento, le difese della società inerenti il rilievo dell'imposta IVA appaiono molto deboli, così come i rilievi inerenti la plusvalenza, derivante dalla cessione nel 2008 del marchio alla società di

leasing, sono difficilmente superabili avendo la società operato in contrasto con la normativa civilistica e fiscale sì che potrebbe trovare accoglimento solo la deducibilità ai fini IRES delle spese di pubblicità capitalizzate negli anni 2004-2007 ;

ritenuto pertanto che con ogni probabilità in caso di mancata conciliazione, con conseguente continuazione del contenzioso tributario pendente, la somma complessivamente dovuta all'Erario non potrebbe essere inferiore a 11 milioni di euro, tenendo conto degli interessi successivi, dei costi inerenti la continuazione del contenzioso anche in relazione alla soccombenza e dell'aggio definitivamente dovuto (cfr. esito intermedio sub 3 pag. 12 attestazione dott. Ci.), importo in massima parte di natura privilegiata (quanto a imposte, sanzioni e parte degli interessi) e solo in misura residuale di natura chirografaria (limitatamente agli interessi eccedenti l'annata in corso e la precedente e agli aggi);

ritenuto inoltre che parimenti con ogni probabilità può sostenersi che il pagamento di alcune rate anteriormente all'omologa del concordato e quindi ai tempi previsti dal piano per il pagamento dei crediti di uguale natura, pur non disponendo allo stato la società della liquidità necessaria a soddisfare tutti i creditori muniti di grado potiore e non si possa pertanto ipotizzare una specie di "anticipazione" del piano di riparto, non realizzi sostanzialmente una violazione e alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione e quindi del principio della "par condicio creditorum";

rilevato invero che l'ammontare dei crediti prelatizi di rango superiore e paritario, detratti quelli ipotecari e quelli pignorati che troveranno soddisfazione sui beni oggetto della specifica garanzia che appaiono capienti, quali risultano dal bilancio al 6.5.2015 e dalla bozza del piano concordatario in atti, è pari a circa € 7.700.000,00 a fronte di un attivo concordatario di circa € 20.000.000,00, da ritenere quindi sufficiente, pur tenendo conto dei rilievi svolti dai Commissari Giudiziali nel parere in ordine alla mancanza allo stato di idonee perizie di valutazione a supporto dei valori stimati, a soddisfare tutti i creditori privilegiati potiori ;

ritenuto che la sottoscrizione della predetta transazione, grazie all'abbattimento del debito erariale conseguente, non sembrerebbe pregiudicare i creditori neppure nel caso di esito negativo della procedura concordataria ed eventuale dichiarazione di fallimento, tenuto anche conto dell'esplicito riconoscimento da parte di Ha. dello stesso rango del privilegio erariale al proprio credito per le somme anticipate;

rilevato che sempre dall'attestazione allegata sub 6 risulta come la società dovrebbe poter disporre delle somme necessarie per procedere al regolare pagamento delle rate alle scadenze pattuite nonostante non sia stata ancora prodotta da Ha. la fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata da primaria banca italiana, a garanzia degli impegni assunti, fideiussione che verrà invece messa a disposizione contemporaneamente al deposito del piano, e sia stata invece prodotta allo stato solo una dichiarazione rilasciata dalla società ADS S. LLC, intermediario finanziario con sede negli Emirati Arabi, contenente l'impegno ad emettere tale garanzia;

ritenuto pertanto che la richiesta autorizzazione debba essere concessa;

rilevato, quanto alla nomina dell'avv.to A., che trattandosi di attività necessaria, secondo le prospettazioni della ricorrente, all'attuazione del

piano concordatario la stessa non necessità di autorizzazione da parte del Tribunale

P.Q.M.

Visto l'art. 161, comma VII, L.F. autorizza la società Be. Gi. & Fratello s.p.a. a formalizzare con l'Agenzia delle Entrate l'ipotesi di conciliazione per l'importo indicato nell'istanza aggiornato con inclusione degli interessi maturati fino alla data della conciliazione ed a provvedere ai relativi pagamenti nei termini indicati anche tramite le risorse messe a disposizione da Ha. E. S.r.l. ;

dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori istanze.

Si comunichi

Alessandria, 12-11.2015